



COMUNE DI GRAUNO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DEI BENI DEMANIALI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRAUNO

Approvato con deliberazione n. 27 del Consiglio Comunale di data 27.11.2012

Articolo 1

Il godimento delle terre demaniali del comune di Grauno e rientranti nella categoria a) dell'Articolo 11 della legge 16.06.1927, n. 1766, sul "Riordinamento degli usi civici" e cioè come terre "convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente", saranno godute dagli aventi diritto nell'ambito delle norme del presente Regolamento, redatto a' sensi e per gli effetti di legge.

Articolo 2

Le terre comprese nella categoria suindicata e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento, emesso in forza dell'Articolo 42 del R.D. 26.02.1928, n. 322.

Articolo 3

I diritti della popolazione sulle terre soggette sono i seguenti:

- A. Pascolo primaverile, estivo ed autunnale, da esercitarsi nei boschi e sulle terre elencate nel Decreto stesso, con gli animali di ogni specie, svernati nel Comune;
- B. Diritto di taglio di erbe su dette terre;
- C. il diritto di legnatico da combustibile mediante raccolta di legna secca, cascami di legna da assegno di piante e piante cedue da taglio;
- D. Diritto di legnatico da opera per la costruzione e riparazioni;
- E. il diritto di sramatico mediante raccolta di foglie secche.

Articolo 4

Il godimento dei diritti di cui all'articolo 3 spetta a tutti i censiti residenti in Grauno da almeno 24 mesi.

Articolo 5

Il nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone fisiche legate fra loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali coabitano in una comune unità domestica e siano titolari del diritto a' sensi dell'articolo 4.

Articolo 6

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti il nucleo familiare dal Capo famiglia.

Viene considerato Capo famiglia:

- il coniugato, vedovo con o senza prole;
- la vedova con o senza prole;
- qualora non vi sia altra designazione il maggiore di età di un nucleo anche di diversa costituzione, purché qualificabile a' sensi dell'articolo 4.

Articolo 7

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata in primo luogo dal fabbisogno familiare, dal numero degli utenti, dalle disponibilità compatibilmente con le prescrizioni della legge forestale e dal piano economico di sfruttamento dei beni.

Il diritto non potrà eccedere gli usi considerati essenziali stabiliti dall'Articolo 1021 del Codice Civile, il quale recita: "Chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto necessario ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia".

Articolo 8

L'avente diritto di Uso Civico dovrà corrispondere all'Amministrazione un corrispettivo in denaro per spese di produzione annualmente quantificabili entro i limiti di cui all'articolo 46 del Regolamento R.D. 26.02.1928, n. 332.

Articolo 9

Il diritto di legname da opera per costruzioni e riparazioni degli edifici è regolato dai seguenti articoli: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18.

Articolo 10

I titolari del diritto possono ottenere, nelle forme e nei limiti previsti del presente Regolamento, dimostrandone l'effettiva necessità e previa presentazione di adeguato progetto, un quantitativo di legname da opera per la costruzione dell'abitazione della propria famiglia qualora ne fossero sprovvisti e, se contadino, per la costruzione della stalla e del fienile dell'azienda agricola familiare.

E' prevista l'assegnazione di legname per i seguenti elementi di fabbrica in legno: serramenti interni ed esterni, poggioli in legno, travatura grossa e minuta, pavimenti, tavolame per il tetto.

Per le case rustiche, stalle e fienili, si applicano le norme generali e particolari del presente Regolamento limitatamente allo stretto fabbisogno familiare.

La trasformazione della stalla e/o fienile in casa di abitazione fatta dallo stesso beneficiario del diritto, comporta il rimborso del beneficio ottenuto dall'Amministrazione secondo il valore del legname utilizzato.

Questo onere si estingue dopo dieci anni.

In caso di costituzione di nuovo nucleo familiare, qualora lo stesso o la stessa non avvenga entro il termine di tre (3) anni dalla avvenuta concessione del legname da opera, l'Amministrazione chiederà il rimborso del pieno valore utilizzato del legname concesso.

Articolo 11

Il titolare del diritto, capo famiglia a' sensi dell'articolo 6, può ottenere l'assegnazione del legname necessario anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa, limitatamente ad una sola unità abitativa

Il legname verrà assegnato con una disponibilità pari alla percentuale del 5% sulla ripresa annuale concessa dall'Autorità Forestale.

Se la domanda eccede la disponibilità verrà ridotta in percentuale.

Ogni singola domanda potrà comunque ottenere un quantitativo di legname pari a 15 metri cubi netti misurati.

Articolo 12

Chi intende usufruire dei diritti di cui all'articolo 10, deve presentare apposita domanda al Comune di Grauno entro la data del 30 novembre di ogni anno, facendo richiamo all'articolo stesso.

Il fabbisogno verrà determinato d'ufficio sulla scorta dei disegni presentati.

Il provvedimento di assegnazione spetta alla Giunta Comunale.

Le domande pervenute dopo la data suddetta verranno esaminate per l'anno successivo.

Articolo 13

Per soddisfare il fabbisogno di cui all'articolo 10, ed entro i limiti di cui all'articolo 11, verranno concessi i seguenti quantitativi di legname:

- Per la costruzione o la manutenzione straordinaria dei tetti - 0,09 metri cubi per ogni metro quadrato;
- Per la realizzazione dei seguenti elementi di fabbrica in legno: serramenti interni ed esterni, poggioli in legno e pavimenti, il 10% forfettario delle spettanze di cui al punto precedente;

Il coefficiente di trasformazione da segato a tariffario (lordo) è pari a 1,80.

Articolo 14

Il diritto per la costruzione del fienile e della stalla spetta all'utente coltivatore diretto che eserciti attività AGRICOLO - ZOOTECNICA e che comprovi legalmente tale attività.

Articolo 15

Il legname necessario alla costruzione e sostituzione di recinzione di fondi rustici urbani, dovrà anch'esso essere richiesto al Consiglio Comunale: Il quantitativo richiesto sarà concesso nel bosco, in piedi.

Articolo 16

A norma del Decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento del 16.01.1939, n. 168/39, gli utenti di cui all'Articolo 6, hanno diritto di legnatico combustibile mediante la raccolta autorizzata di legna secca e cascami di legna ed assegno di lotti di piante cedue da taglio.

Secondo gli usi locali, la legna è costituita da rami, corteccia, fascine, cimali, tronchi da ml. 1 non commercialmente sfruttati e giacenti sul letto di caduta del bosco.

Articolo 17

E' demandato al Custode Forestale il compito di stabilire annualmente i vari lotti numerati nel bosco o nel pascolo e il quantitativo di legna in base alla disponibilità da assegnare ad ogni singolo capofamiglia utente che ne faccia richiesta.

E' necessaria prenotazione obbligatoria entro il termine stabilito annualmente dalla Giunta comunale, con le modalità e termini stabiliti nello stesso avviso ed il pagamento della somma dovuta, stabilita di anno in anno dalla Giunta comunale, verrà effettuato mediante versamento sul conto della Tesoreria comunale.

Non saranno prese in considerazione le domande di legna da ardere presentate da chi non abbia ultimato l'utilizzo del quantitativo assegnato negli anni precedenti.

Articolo 18

Per l'asportazione di piante secche o schiantate sparse nel bosco, tali da non consentirne l'utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale per uso commercio, né per soddisfare le richieste di uso civico, gli aventi diritto di uso civico potranno formulare espressa richiesta di acquisto al Sindaco che ne rilascerà l'autorizzazione previa definizione di un congruo prezzo che dovrà essere rapportato al valore commerciale del materiale asportato.

Articolo 19

Il Custode Forestale è responsabile della delimitazione dei vari lotti di legna da assegnare, assegnazione che avverrà di norma per sorteggio secondo modalità determinate dalla Giunta comunale.

E' altresì demandata al Custode Forestale la tenuta dei registri dai quali emerge l'elenco degli assegnatari e la zona di assegno ai singoli aventi diritto.

Su richiesta dell'avente diritto di uso civico, il legnatico potrà essere assegnato dal custode forestale, sentita l'Amministrazione comunale, in aree non interessate dai lotti numerati soggetti all'assegnazione per estrazione anche al di fuori dei termini e delle modalità di cui sopra.

Articolo 20

Non sono consentite alienazioni di legna proveniente da beni di Uso Civico sia dentro che fuori il territorio Comunale. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento ed alle norme prescritte dai Regolamenti Forestali vigenti e deve provvedere alla pulizia del pascolo e del bosco, di strade e di sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale.

Articolo 21

I territori pascolivi dei beni d'Uso Civico sono aperti all'Uso Civico di pascolo agli aventi diritto, a termine delle leggi vigenti.

Articolo 22

Le zone di terreno ammesse secondo le Leggi vigenti in sede di Sessione Forestale al pascolo, saranno rese note con avviso del Sindaco.

Gli utenti che intendono usare i pascoli dovranno presentare domanda entro il mese di MARZO di ogni anno, indicando i capi di bestiame che pascoleranno i terreni di uso civico.

Articolo 23

Secondo le consuetudini vigenti le pecore potranno pascolare nei pascoli di uso civico delle vacche entro i termini di tempo e di spazio indicati nell'articolo 68 delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Trento.

Articolo 24

Gli utenti che intendono procedere alla raccolta di sramatico e di erbe nei terreni di Uso Civico per uso proprio devono farne richiesta al Consiglio Comunale.

Articolo 25

Le zone di terreno ammesse secondo le leggi vigenti alla raccolta dello strame ed al taglio dell'erba saranno stabilite in sede di Sessione Forestale annuale.

Articolo 26

Lo strame e l'erba accordati per l'Uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo di cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente alienazione sia dentro che fuori dal territorio comunale.

Articolo 27

La raccolta dello strame e dell'erba dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Trento.

Articolo 28

Lo strame raccolto dovrà essere asportato dal bosco al più tardi nel corso dell'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione nei luoghi dove esiste novellame.

Articolo 29

La raccolta di semi forestali, trementina e resine è regolamentata dagli articoli 17 e 21 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra, dovranno presentare domanda alla Giunta Comunale, che, sentita l'Autorità Forestale, prenderà le decisioni di competenza.

Articolo 30

La raccolta delle fragole, funghi, lamponi ecc., è libera a tutti i censiti; essa dovrà però avvenire senza arrecare danno al soprasuolo boschivo ed i special modo alle colture forestali, ed è altresì regolata dalle leggi vigenti in Provincia di Trento.

Articolo 31

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punibile nella misura e nei modi stabiliti dall'articolo 106 della Legge L.C.P. 03.05.1934, n. 383, salvo che le trasgressioni non siano previste da Leggi e Regolamenti speciali e da vincolazioni del C.P. ed in particolare dagli articoli 624 e 627 oltre il risarcimenti dei danni.

Articolo 32

I verbali delle contravvenzioni al presente Regolamento, elevate dagli organi di vigilanza e custodia, saranno trasmessi al Sindaco ed una copia degli stessi verrà inviata per conoscenza alla competente Autorità Forestale.

Articolo 33

Le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate.

Articolo 34

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale e entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 27 di data 27 NOVEMBRE 2012.

IL SINDACO
- Ceolan Alfredo -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott.ssa Alberta -

Affisso all'Albo comunale ai sensi dell'Articolo 3 del T.U. LL.RR. O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per dieci giorni consecutivi dal 28.11.2012 al 08.12.2012, senza opposizioni.

Entra in vigore il 10 DICEMBRE 2012

Grauno li, 10.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott.ssa Alberta -
